

ALLEGATO n. 5 - TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO – INTENSITÀ DI AIUTO - OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI, COSTI E SPESE AMMISSIBILI

art.1) Programmi di investimento di carattere produttivo

1. Per Programmi di investimento di carattere produttivo, si intendono uno o più Progetti di investimenti iniziali in Attivi materiali ed Attivi immateriali riguardanti la

- ⤴ creazione di un nuovo stabilimento,
- ⤴ l'ampliamento di uno stabilimento esistente,
- ⤴ la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi,
- ⤴ un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente, in particolare mediante
 - ⤴ razionalizzazione,
 - ⤴ ristrutturazione o ammodernamento,
- ⤴ ovvero un investimento sotto forma di acquisizione di attivi direttamente collegati ad uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata in assenza di una acquisizione di un investitore indipendente.

2. I costi ammissibili sono relativi a spese per

- ⤴ Progettazione e studi preliminari;
- ⤴ Acquisto terreni, nella misura massima del 10% del totale della spesa ammissibile per attività produttive;
- ⤴ Fabbricati, opere edili / murarie
- ⤴ Impianti, macchinari, attrezzature;
- ⤴ Attivi immateriali, nella misura massima del 50% del totale della spesa ammissibile per attività produttive; (acquisto diritti di brevetto, licenze d'uso, etc.)
- ⤴ Consulenze e servizi di carattere straordinario, nella misura massima del 10% del totale della spesa ammissibile per attività produttive (solo PMI)

3. I beni oggetto dell'investimento devono essere mantenuti nella Regione per almeno cinque anni una volta completato l'intero investimento, ad eccezione dei beni soggetti a rapida obsolescenza tecnologica che possono essere sostituiti con prodotti aggiornati di pari o maggiore funzionalità. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a rispettare le disposizioni di cui all'art.57 del Regolamento CE 1083/2006, "Stabilità delle operazioni", come modificato dal Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, che testualmente così recita ai commi 1 e 5: "comma 1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un'operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico. Si considera che le azioni rientranti nel campo d'intervento del FSE non abbiano mantenuto il contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento secondo le norme applicabili in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e se subiscono una modifica sostanziale come risultato della cessazione dell'attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme."
... *omissis* "comma5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ad alcuna operazione che subisca una modifica sostanziale in conseguenza della cessazione dell'attività produttiva dovuta a fallimento."

4. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento esistente chiuso, o destinato alla chiusura, sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto di immobilizzazioni materiali da terzi, consistenti in

Unità produttive nelle quali è cessata l'attività, o vi sia un atto che ne determini la cessazione, e purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Si ricorda, tuttavia, che sono comunque esclusi aiuti ad imprese in difficoltà ai sensi della vigente normativa comunitaria.

5. Le spese per gli Attivi immateriali ammissibili al beneficio sono soggette alle condizioni necessarie per assicurare che restino legate alla Regione. Pertanto, per tali beni, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'Aiuto;
- b) essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- c) essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore, o viceversa;
- d) figurare all'attivo del beneficiario e restare nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale per un periodo di almeno cinque anni.

6. Le spese d'investimenti in Attivi immateriali derivanti da trasferimento di tecnologia mediante l'acquisto di brevetti, licenze, *know-how*, conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili ad agevolazione nel limite del 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il programma di investimento a carattere produttivo.

7. Limitatamente alle PMI, sono ammissibili anche le spese per consulenze e servizi di carattere straordinario, riguardanti i Progetti di Investimenti iniziali, e forniti da consulenti esterni o enti pubblici o privati, che non siano continuativi o periodici, né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come ad esempio la consulenza ordinaria fiscale, la consulenza ordinaria legale, le spese di pubblicità). Tali spese sono ammissibili entro il limite del 10% del totale delle spese ammissibili del Programma di investimento di carattere produttivo.

8. Le spese riguardanti mezzi mobili, classificabili come Attivi materiali, sono ammissibili se strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'Unità produttiva oggetto dell'investimento.

9. Nel settore dei trasporti (veicoli passeggeri e merci), i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili.

10. Le spese sopra indicate sono ammesse in misura congrua in rapporto alla tipologia del Programma di investimenti e alle condizioni di mercato, al netto dell'IVA, se detraibile. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA, se detraibile e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

11. Le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dall'art. 13, paragrafo 7, secondo comma, del Regolamento GBER e, ove compatibile con le norme comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei Fondi strutturali. In particolare, i costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di *leasing* finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione finanziaria deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del Programma di investimenti. In questi casi, i canoni pagati nel periodo di realizzazione dell'investimento dall'utilizzatore al concedente, al netto di IVA e altre imposte e tasse, nonché degli oneri finanziari e del costo degli eventuali servizi aggiuntivi dovuti al concedente, costituiscono la spesa ammissibile ad agevolazione nei limiti del prezzo pagato dal concedente al fornitore.

12. Ai fini del presente avviso non sono, in alcun caso, considerate spese ammissibili:

- a) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale e/o nel solo acquisto o costruzione di un fabbricato;
- b) le spese per l'acquisto di impianti, arredi, macchine ed attrezzature usate, ad

- eccezione del rilevamento di attivi;
- c) le spese relative a commesse interne di lavorazione;
- d) le spese i cui titoli, ancorché quietanzati successivamente, siano stati emessi in data antecedente alla presentazione dell'Istanza, ad eccezione delle spese di progettazione e comunque preliminari indispensabili alla realizzazione del progetto.

13. I contributi sono attualizzati alla data di concessione in base al cronoprogramma degli investimenti proposto, ed erogati, in conformità agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 123, in applicazione delle procedure previste dal presente avviso e di quanto concordato nel Contratto.

14. La tabella seguente definisce le intensità di aiuto per le diverse attività che possono concorrere a definire un progetto a valere su Programmi di investimento di carattere produttivo, ex art. 11 del Disciplinare Attività Produttive ed ex art. 12 del Disciplinare Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

TIPOLOGIA DI INIZIATIVA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
Investimenti iniziali in Attivi materiali ed Attivi immateriali (1)	50%	40%	30%
Consulenze e servizi di carattere straordinario (2)	50 %	50 %	

(1) Nel caso dei Grandi progetti d'investimento e nel settore dei trasporti (veicoli passeggeri e merci) si applica la soglia standard di aiuto vigente per le GI in Campania pari al 30%.

(2) costi di studi preparatori e costi di consulenza, effettivamente sostenuti, connessi all'investimento ammissibile e alle spese per l'acquisizione di servizi reali che non costituiscono immobilizzazioni immateriali.

art.2) Aiuti per investimenti in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni

1) Per Programmi di investimento in infrastrutture di supporto e per l'attivazione e la gestione di servizi comuni si intendono gli Investimenti iniziali in Attivi materiali ed Attivi immateriali e, solo nel caso di PMI, anche le consulenze ed i servizi di carattere straordinario, necessari all'attuazione del Programma e funzionali ai fini della migliore attivazione del Piano complessivo di interventi, ove quest'ultimo riguardi:

- più Unità produttive appartenenti a singole imprese;
- più imprese appartenenti a consorzi o società consortili

2) Per i Programmi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente art.1 per quanto concerne i costi ed le intensità ammissibili per i Programmi di investimento di carattere produttivo.

art.3) Programmi di attività di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico

1. I Programmi di attività di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) il beneficiario è una PMI;
- b) il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o, se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

2. Per tale tipologia di programma gli investimenti ammissibili non possono superare

l'importo di 200.000 euro su un periodo di tre anni e sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
- b) spese per servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

3. La tabella seguente definisce le intensità di aiuto per le diverse attività che possono concorrere a definire un progetto a valere su Programmi di attività di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico, ex art. 13 del Disciplinare Attività Produttive ed ex art. 13 del Disciplinare Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

TIPOLOGIA DI INIZIATIVA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA
Servizi di consulenza in materia di innovazione	75%	75%
Servizi di supporto all'innovazione	75%	75%

art.4) Programmi di R&S, studi di fattibilità tecnica, spese connesse ai diritti di proprietà industriale e messa a disposizione di personale altamente qualificato

I Programmi di R&S, studi di fattibilità tecnica, spese connesse ai diritti di proprietà industriale e messa a disposizione di personale altamente qualificato possono includere:

1) Progetti organici di R&S, presentati dall'impresa beneficiaria anche in collaborazione con altre imprese e/o Organismi di ricerca, per la realizzazione di attività, anche congiunte, di ricerca fondamentale, ricerca industriale, e di sviluppo sperimentale così come definiti all'art. 30 comma 1 punti 2), 3) e 4) del Regolamento GBER, cioè:

- «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo

elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dalle spese ammissibili. Sono inoltre ammissibili Aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Per essere considerati ammissibili, i Progetti di R&S devono rispettare le seguenti condizioni:

- ▲ la parte sovvenzionata del progetto di R&S deve rientrare pienamente in una o più delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale, e di sviluppo sperimentale ;
- ▲ quando un progetto prevede varie attività, occorre precisare, per ciascuna di esse, se rientra in una delle categorie di ricerca sopra elencate, oppure se non rientra in alcuna di queste categorie.

La classificazione in base alle categorie non deve necessariamente seguire un approccio cronologico che, partendo dalla ricerca fondamentale, si sposti verso attività più vicine al mercato.

Di conseguenza, nulla osta che un'attività eseguita in uno stadio successivo del Progetto rientri nella ricerca industriale, mentre un'attività effettuata in uno stadio anteriore costituisca sviluppo sperimentale, o non costituisca affatto un'attività di ricerca.

Per tali attività costi ammissibili sono i seguenti, nella misura congrua e pertinente:

- a) le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del Progetto);
- b) i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dello stesso, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi dei fabbricati e dei terreni, nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il Progetto. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- e) spese generali supplementari, derivanti direttamente dal Progetto;
- f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

2) Progetti che prevedono la realizzazione di studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di R&S: per i quali i costi ammissibili sono le spese connesse all'acquisizione di detti studi, esclusivamente se acquisiti all'esterno e a prezzi di mercato;

3) Progetti che prevedano il riconoscimento di diritti di proprietà industriale, presentati esclusivamente da PMI, per i quali i costi ammissibili sono:

1. tutte le spese anteriori alla prima concessione del diritto, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo

della domanda prima della concessione del diritto;

2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altri ordinamenti;

3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

4) progetti che prevedano la messa a disposizione di personale altamente qualificato - come definito all'art. 30, punto 5) del Regolamento GBER, cioè: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori *marketing*, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. (La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale). Tale personale deve essere messo a disposizione - da parte di un organismo di ricerca o di una GI presso una PMI, purché rispondano alle seguenti condizioni:

- a) il personale messo a disposizione non sostituisca altro personale, bensì sia assegnato ad una funzione nuova, creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria, ed abbia lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la GI che lo mette a disposizione;
- b) siffatto personale deve occuparsi di attività di R&S nell'ambito della PMI che riceve l'aiuto;
- c) l'aiuto è erogabile per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

Le spese ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

Tale misura non prevede la copertura dei costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) in quanto tali, che sono invece coperti in base alle regole sugli aiuti alle PMI

La tabella seguente definisce le intensità di aiuto per le diverse attività che possono concorrere a definire un progetto a valere su Programmi di R&S, studi di fattibilità tecnica, spese connesse ai diritti di proprietà industriale e messa a disposizione di personale altamente qualificato, ex art. 14 del Disciplinare Attività Produttive ed ex art. 11 del Disciplinare Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

TIPOLOGIA DI INIZIATIVA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
Ricerca fondamentale	100%	100%	100%
Ricerca industriale	70%	60%	50%
Ricerca industriale purché vi sia almeno una tra le seguenti condizioni: ,: o collaborazione tra imprese indipendenti (1) o collaborazione tra una impresa ed un organismo di ricerca (2) o diffusione dei risultati (3)	80%	75%	65%
Sviluppo Sperimentale	45%	35%	25%

Sviluppo Sperimentale purché vi sia, almeno una tra le seguenti condizioni:: <ul style="list-style-type: none"> ○ collaborazione tra imprese indipendenti (1) ○ collaborazione tra una impresa ed un organismo di ricerca (2) 	60%	50%	40%
Studi preliminari ad attività di ricerca industriale	75%	75%	65%
Studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale	50%	50%	40%
Concessione e riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale originate da attività di ricerca industriale	70%	60%	
Concessione e riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale originate da attività di ricerca industriale svolta in presenza di almeno una tra le seguenti condizioni: : <ul style="list-style-type: none"> ○ collaborazione tra imprese indipendenti (1) ○ collaborazione tra una impresa ed un organismo di ricerca (2) ○ diffusione dei risultati (3) 	80%	75%	
Concessione e riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale originate da attività di sviluppo sperimentale	45%	35%	
Concessione e riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale originate da attività di sviluppo sperimentale svolta in: <ul style="list-style-type: none"> ○ collaborazione tra imprese (per le grandi imprese collaborazione transfoliera o con almeno una Pmi) ○ collaborazione tra una impresa ed un organismo di ricerca 	60%	50%	
Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI	50%	50%	

(1) se sono soddisfatte le seguente condizioni:

nessuna impresa sostiene da sola più del 70% delle spese ammissibili del Progetto di collaborazione;

il Progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero, ossia le attività di R&S sono effettuate in almeno due Stati membri diversi,

(2) se l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% delle spese ammissibili del Progetto, e l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

All'organismo di ricerca sono riconosciuti ammissibili i costi separatamente imputati al progetto svolto in collaborazione con l'impresa. A tal fine la collaborazione deve essere formalizzata in un apposito atto.

(3) se i risultati del Progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure attraverso pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare la natura specifica di ciascuna attività, cioè se è di Ricerca fondamentale, Ricerca Industriale o sviluppo sperimentale.

art.5) Programmi di formazione

1. I Programmi di formazione possono prevedere Progetti che presentino attività sia di formazione specifica sia attività di formazione generale, ai sensi dell'Art. 38 comma 1 punto 1) e 2) del Regolamento GBER, cioè:

- a) *«formazione specifica»*, la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- b) *«formazione generale»*, la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente, o prevalentemente, alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

La formazione è *«generale»* se, ad esempio, è:

- organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti, ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure
- riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità, o dagli organismi pubblici, o da altri organismi ed istituzioni, ai quali sia stata attribuita competenza in materia.

2. I progetti di formazione così presentati, dovranno essere attuati da soggetti giuridici, pubblici e privati, in possesso di significative competenze metodologiche, scientifiche e tecnologiche nel campo formativo, in particolare nel campo della formazione del management e degli occupati della filiera automotive (Azione A)/filiera aerospaziale (Azione B), costituiti in forma di Raggruppamento, con adeguate disponibilità di risorse patrimoniali, logistiche e professionali e composto da soggetti appartenenti ad almeno tre delle seguenti tipologie:

- a) Università, anche in forma congiunta, avente sede operativa nel territorio regionale, con docenti esperti nelle materie attinenti alla filiera automotive (Azione A)/filiera aerospaziale (Azione B);

- b) Impresa/Consorzio di imprese/Società Consortili/Raggruppamento di imprese, appartenenti al comparto e alla catena di fornitura, rappresentati anche dal soggetto proponente la proposta di Contratto ovvero dal soggetto beneficiario che presenta il progetto di formazione. Tale tipologia di soggetti, direttamente nel caso di imprese e/o per il tramite dei consorziati nel caso di Consorzi di imprese/società consortili e/o Raggruppamento di imprese, dovrà disporre di figure e profili professionali con congrua esperienza nell'ambito dei comparti della filiera automotive (Azione A)/filiera aerospaziale (Azione B);
- c) Agenzie formative, aventi sede operativa nel territorio regionale con almeno dieci anni di esperienza nell'alta formazione, nella formazione continua e superiore, accreditate ai sensi della D.G.R. n. 226 del 21 febbraio 2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 03 aprile 2006 per la formazione continua e superiore e s.m.i.;
- d) Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore statali o paritarie, appartenenti all'ordine tecnico o professionale, aventi sede operativa nel territorio regionale ed in possesso di esperienza almeno triennale nella realizzazione di attività di formazione coerente con i fabbisogni delle imprese operanti all'interno filiera automotive (Azione A)/filiera aerospaziale (Azione B), per indirizzo curricolare e per precedenti esperienze formative nel campo della formazione superiore o per stage effettuati presso aziende del comparto.

3. I soggetti di cui ai punti precedente devono, nel loro insieme dimostrare di possedere capacità e attrezzature tecniche e garantire la disponibilità delle risorse umane e strumentali adeguate rispetto all'oggetto del Progetto di formazione.

In particolare, devono possedere i seguenti requisiti :

- a) Requisiti per le imprese/società consortili di ordine generale e di idoneità professionale nel rispetto degli articoli 38 e 39 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:
 - 1. regolare iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o, se si tratta di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, iscrizione nel registro professionale o commerciale di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - 2. non sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
- b) Requisiti di ordine economico-finanziario nel rispetto dell'art. 41 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.:
 - 1. se al Raggruppamento partecipa una sola Agenzia formativa essa deve possedere una comprovata solidità economica, consistente nel possesso di un fatturato globale, derivante dallo svolgimento di attività di alta formazione, superiore e continua, relativo agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione, non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Se fanno parte del Raggruppamento due Agenzie lo stesso fatturato deve essere posseduto nella misura di almeno il 60% da parte di una delle due;
 - 2. le imprese che partecipano al Raggruppamento, direttamente o per il tramite di consorzi/società consortili, devono svolgere la propria attività nei comparti della filiera automotive (Azione A)/filiera aerospaziale (Azione B) e dimostrare di avere un patrimonio netto maggiore o uguale a zero attraverso l'esibizione dell'ultimo

bilancio;

c) Requisiti di ordine tecnico-professionale nel rispetto dell'art. 42 del D.lgs. n. 163/2006:

1. le Agenzie che partecipano al Raggruppamento devono possedere un'esperienza almeno decennale nella realizzazione di formazione superiore e continua;
2. le istituzioni scolastiche devono possedere un'esperienza almeno triennale nell'attività di formazione superiore o per stage effettuati presso aziende dei comparti filiera automotive (Azione A)/ della filiera aerospaziale (Azione B);
3. le Università devono dimostrare di avere almeno un corso di laurea/master/dottorati di ricerca con un contenuto formativo attinente alla filiera automotive (Azione A)/filiera aerospaziale (Azione B) e una faculty di docenti che abbiano un'esperienza almeno decennale in materie attinenti alla medesima filiera.

4. Le spese ammissibili nell'ambito di un Progetto di formazione sono:

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al Progetto;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il Progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per i partecipanti al Progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, sono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

La tabella seguente definisce le intensità di aiuto per le diverse attività che possono concorrere a definire un progetto a valere su Programmi di formazione, ex art. 15 del Disciplinare Attività Produttive ed ex art. 16 del del Disciplinare Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

TIPOLOGIA DI INIZIATIVA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
Formazione specifica	45%	35%	25 %
Formazione generale	80%	70 %	60 %

5. Fatto salvo il limite massimo dell'80% previsto all'art.39.2 del RegCE800/08, le intensità di cui sopra sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati o disabili, secondo la definizione di cui all'art. 2, punti 18), 19) e 20) del Regolamento GBER, cioè:

«lavoratore svantaggiato», chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);

- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico
 - e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici in Italia, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - f) membri di una minoranza nazionale all'interno dello Stato italiano che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- «lavoratore molto svantaggiato», lavoratore senza lavoro da almeno ventiquattro mesi;
- «lavoratore disabile», chiunque sia:
- a. riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale, o
 - b. caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un *handicap* fisico, mentale o psichico.

Ove il progetto comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.